

**DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2018**  
**17/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 556/2017/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1003<sup>a</sup> riunione del 18 gennaio 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 556/2017/E/EEL (di seguito: 556/2017/E/EEL).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 556/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 5 settembre 2017 (prot. Autorità 28751 del 6 settembre 2017) ad integrazione della quale, con la comunicazione del 4 dicembre 2017 (prot. Autorità 39552 del 4 dicembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell’Autorità, la Società ha fornito ulteriori elementi informativi soltanto con riferimento alle unità di produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine, evidenziando l’intrinseca aleatorietà dell’attività di programmazione derivante sia dalla natura della fonte primaria sia dall’incidenza di eventi che possono portare a riduzioni non prevedibili della produzione; in questo contesto, soprattutto nei periodi di prezzi di sbilanciamento elevati, l’utente del dispacciamento, che come nel caso della Società opera come mandatario senza rappresentanza, è indotto a sottostimare le immissioni per evitare di incorrere in significative penalizzazioni;
- la Società ha anche fornito una disamina degli eventi che hanno inciso sulla propria attività di programmazione e ha cercato, laddove possibile, di quantificarne gli effetti rispetto all’entità degli sbilanciamenti registrati nel periodo di indagine; in particolare:
  - i. i guasti e le indisponibilità non programmate degli impianti eolici rilevanti, comunicate dai produttori con tempistiche incompatibili con la

- struttura di mercato vigente, avrebbero inciso per circa il 18% delle percentuali di sbilanciamento registrate in alcune zone di mercato;
- ii. i vincoli tecnici di limitazione della produzione da fonte eolica avrebbero determinato significative riduzioni della produzione reale rispetto a quella attesa anche a causa del raggiungimento della velocità di spegnimento delle turbine per motivi di sicurezza (c.d. velocità di *cut-off*); tali vincoli avrebbero inciso nella misura del 10% degli sbilanciamenti di tali impianti;
  - iii. il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento inviati da Terna ai produttori titolari di impianti eolici rilevanti si sarebbe tradotto in sbilanciamenti positivi al di fuori del controllo della Società;
  - iv. la scarsa qualità dei dati di misura delle immissioni messi a disposizione dai gestori di rete, con tempistiche non coerenti con le sessioni di mercato e con frequenti ricostruzioni convenzionali, avrebbe reso particolarmente complesso l'esercizio di programmazione;
  - v. la presenza di alcuni impianti eolici rilevanti in regime di collaudo avrebbe comportato sbilanciamenti significativi durante il periodo di osservazione; analoghi risultati si sarebbero riscontrati per un impianto eolico rilevante accoppiato a utenze industriali;
  - vi. la presenza di alcuni impianti idroelettrici ad acqua fluente rilevanti, gestiti dalla Società e insistenti sul medesimo torrente, avrebbe reso più difficoltosa la programmazione degli stessi da parte della Società; analoghe difficoltà si sarebbero riscontrate per gli impianti di produzione idroelettrici non rilevanti inseriti in contesti industriali;
  - vii. le unità di cogenerazione asservite a cicli produttivi industriali sarebbero state caratterizzate da immissioni estremamente variabili e dipendenti da fattori al di fuori del controllo della Società; analoga considerazione varrebbe per la composizione variabile dei combustibili negli impianti alimentati a biomasse;
- la Società ha declinato gli elementi di cui sopra in termini quantitativi per le singole tecnologie produttive incluse nel proprio portafoglio per spiegare le *performance* di programmazione registrate nelle singole zone e nei singoli mesi del periodo di osservazione, proponendo un incremento per le soglie di tolleranza indicate nell'Allegato B alla deliberazione 556/2017/E/EEL.

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE**

- i guasti e le indisponibilità non programmate degli impianti di produzione, i vincoli tecnici che limitano la produzione da fonte eolica e la scarsa qualità delle misure delle immissioni sono situazioni peculiari per tutti gli operatori del settore e, pertanto, esse si riflettono nella determinazione del livello medio di prestazione associato a ciascuna fonte primaria, indicato dalla corrispondente soglia di tolleranza, sulla base del quale valutare le condotte tenute dalla Società;

- il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento da parte degli impianti di produzione alimentati da fonte eolica attiene al rapporto contrattuale in essere fra utente del dispacciamento e produttore ed esula dagli scopi del presente provvedimento;
- le unità di produzione in regime di collaudo hanno un regime di valorizzazione degli sbilanciamenti più favorevole rispetto a quello applicabile a tutte le altre unità di produzione: esse, pertanto, non rilevano ai fini della valutazione della diligenza e non rientrano nei conguagli relativi ai provvedimenti prescrittivi;
- la presenza di impianti di produzione idroelettrici ad acqua fluente insistenti sul medesimo torrente non rappresenta un elemento rilevante ai fini della correzione della soglia di tolleranza, in quanto tali impianti sono gestiti dal medesimo utente del dispacciamento;
- per quanto attiene, invece, agli impianti di produzione inseriti in un contesto SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo), l’Autorità, in sede di adozione dei provvedimenti prescrittivi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, ha ritenuto opportuno valutare la diligenza della programmazione delle immissioni effettive in rete sulla base del livello medio di prestazione per la programmazione della produzione e del consumo e del grado di correlazione esistente fra produzione e consumo stesso; in particolare, la correlazione fra produzione e consumo è stata supposta trascurabile per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, mentre un certo grado di correlazione è stato ipotizzato per gli impianti di cogenerazione; il calcolo statistico, inoltre, è stato condotto assumendo per il consumo un livello medio di prestazione analogo a quello relativo alla programmazione dei prelievi (si è assunto il livello medio standard, tipico dei punti di prelievo non inseriti in contesti SSPC per i quali il consumo e il prelievo coincidono) e per la produzione un livello medio di prestazione dipendente dalla fonte primaria;
- a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base di elementi acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, l’Autorità intende, tuttavia, rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC, prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in funzione dell’effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata per i punti di prelievo; la suddetta metodologia statistica è applicata anche alle curve di immissione degli impianti a biomassa, anch’essi caratterizzati da una particolare aleatorietà delle immissioni;
- gli elementi fattuali addotti dalla Società evidenziano l’inclusione di alcuni impianti di produzione dalla medesima dispacciati in contesti SSPC: ciò comporta un aggiornamento delle relative soglie di tolleranza, per i cui dettagli si rimanda all’Allegato B al presente provvedimento; quanto sopra assorbe le richieste di incremento delle suddette soglie avanzate dalla Società;
- come già evidenziato in altri provvedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, l’utente del dispacciamento è comunque tenuto a contenere i

propri errori di programmazione al fine di rispettare quanto più possibile il proprio programma vincolante; ciò non esclude a priori la possibilità per lo stesso di svolgere attività di ottimizzazione del proprio portafoglio o di perseguire strategie per la minimizzazione dei propri rischi (anche finalizzate a ridurre l'impatto economico dei corrispettivi di sbilanciamento), purchè tali attività rimangano entro i canoni di correttezza.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- gli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 556/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 556/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 556/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

**DELIBERA**

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 556/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 556/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di febbraio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di marzo 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i

provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*